



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)
Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU)
Codice Fiscale/Partita IVA 00497620922

AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI

Telefono 070 93529208/210/212

Sito Web www.comune.pabillonis.su.it

email: finanziario@comune.pabillonis.su.it

PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 29/05/2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 Soggetto Attivo*
- Art. 3 Soggetti passivi*
- Art. 4 Obbligo di dichiarazione*
- Art. 5 Contenuto e presentazione della dichiarazione*
- Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 6 Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 7 Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 8 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti*
- Art. 9 Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 10 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*
- Art. 11 Esclusione dall'obbligo di conferimento*
- Art. 12 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*
- Art. 13 Superficie degli immobili*
- Art. 14 Costo di gestione*
- Art. 15 Determinazione della tariffa*
- Art. 16 Articolazione della tariffa*
- Art. 17 Periodi di applicazione del tributo*
- Art. 18 Tariffa per le utenze domestiche*
- Art. 19 Occupanti le utenze domestiche*
- Art. 20 Tariffa per le utenze non domestiche*
- Art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 22 Scuole statali*
- Art. 23 Tributo giornaliero*
- Art. 24 Tributo provinciale*
- Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche*
- Art. 26 Agevolazioni per l'adozione di cani randagi*
- Art. 27 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive*
- Art. 28 Riduzioni per il recupero*
- Art. 29 Agevolazioni utenze non domestiche*
- Art. 30 Ulteriori agevolazioni*
- Art. 31 Cumulo di riduzioni e agevolazioni*
- Art. 32 Modelli di versamento*
- Art. 33 Modalità di versamento*
- Art. 34 Poteri del Comune*
- Art. 35 Trattamento dei dati personali*
- Art. 36 Clausola di adeguamento*
- Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni*

Allegati

- Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- Allegato B: Categorie di utenze non domestiche
- Allegato C: Rifiuti speciali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevista dai commi dal 647 al 668 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2003.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto Attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da un occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge (o in alternativa da un suo delegato);
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 5 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o di ogni eventuale modificazione intervenute che incida sulla determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di

un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche e non domestiche dovrà essere compilata secondo il modulo messo a disposizione dall'Ufficio tributi sul sito istituzionale dell'Ente.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o certificata, in caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi e terrazze chiusi su tre lati, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non

domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 8 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 9 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 meglio esplicitate nell'allegato C del presente

regolamento.

2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di cui al comma 1, non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, del riciclo o dello smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del Comune di Pabillonis, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 10 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenti accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 12 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 9, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili.
- d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- e) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli di servizio e lavaggio;
- f) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITÀ	% DI ABBATTIMENTO:
Officine meccaniche	30%
Autocarrozzeria	30%
Gommista	30%
Fabbro	30%
Carpenteria	30%
Falegnameria	30%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 13 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) metri quadrati per colonnina di erogazione.

Art. 14 Costo di gestione

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 15 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 16 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all' articolo 5 comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 18 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di assenza per un periodo continuativo superiore a mesi sei per servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio prestata fuori dal territorio, regionale, in altra sede nazionale o all'estero, che ne pregiudichi il rientro presso la residenza familiare con regolarità, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia comunicata all'ufficio tributi e adeguatamente documentata (contratto d'affitto, contratto di lavoro, certificazione di ricovero, ecc...)
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza si applica il dato convenzionale stabilito annualmente dall'organo competente.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 31, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 20 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 21 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori,) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 23 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali

od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata nella percentuale fissata dalla delibera tariffaria fino al massimo del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riduzioni per le utenze domestiche), 27 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive), 28 (riduzioni per il recupero) e 29 (Altre Riduzioni utenze non domestiche).

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;
- b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti: riduzione del 15%;
- c) abitazione occupate da nuclei familiari con cinque e più componenti: riduzione del 15%;
- d) nuclei familiari con uno o più componenti domiciliati fuori dal territorio comunale e comunque all'interno di quello regionale, per motivi di studio o lavoro per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare e che dimostrino di pagare la TARI nei comuni in cui sono domiciliati: riduzione del 10%;
- e) per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, riduzione del 66%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

4. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, nel rispetto della normativa in materia di igiene ambientale, si applica una riduzione del 10 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante

l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26 Agevolazione per l'adozione di cani randagi

1. La tariffa si applica in misura ridotta, fino alla concorrenza di € 250,00 annui e per la durata massima di tre anni, sulla TARI dovuta per gli intestatari delle utenze domestiche che volessero adottare un cane randagio catturato sul territorio comunale ed affidato in custodia al canile convenzionato.

2. Nel caso in cui l'affidatario sia titolare di più utenze, il contributo sarà assegnato in riferimento a una sola utenza, identificata con l'abitazione principale in cui viene eletta la residenza.

3. L'agevolazione è applicata qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- iscrizione nel ruolo della Tassa sui rifiuti solidi urbani;
- disponibilità ad effettuare incontri presso il canile dove sono ospitati i cani di proprietà del Comune di Pabillonis, al fine di acquisire un rapporto di amicizia con l'animale prima di poterlo portare nella propria abitazione;
- garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie ed il rispetto delle disposizioni contenute nella L. R. della Regione Sardegna 18 maggio 1994, n. 21 intitolata "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli agenti di Polizia Municipale o all'associazione di tutela degli animali convenzionata con il Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

4. Gli interessati all'adozione di un cane sono tenuti a presentare la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente, all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Pabillonis, che gestirà le relative procedure di adozione. Al completamento, con esito positivo, della procedura di affidamento, il cane passa nella proprietà dell'adottante, con relativa iscrizione all'anagrafe canina, e la pratica verrà inoltrata all'Ufficio Tributi per il provvedimento di riduzione della tassa sui rifiuti al nucleo familiare adottante l'animale.

5. L'agevolazione è riconosciuta anche per i due anni successivi a quello dell'adozione, previa verifica, da parte degli agenti di Polizia Municipale o dei volontari dell'associazione di tutela degli animali convenzionata con l'Ente, della permanenza in vita e delle buone condizioni di salute e di mantenimento del cane presso l'abitazione dell'affidatario e della produzione, a cadenza semestrale, da parte dell'affidatario di un certificato del medico veterinario che attesti lo stato di buona salute e profilassi del cane adottato.

6. In caso di accertato maltrattamento dell'animale in affidamento, gli Agenti di Polizia Municipale provvederanno ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e ad attivare il procedimento amministrativo per la revoca dell'adozione, con contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente che provvederà alla revoca dell'agevolazione sulla TARI.

7. In caso di cessione, decesso o smarrimento del cane avuto in affido, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre tre giorni lavorativi) all'Ufficio di Polizia Municipale dell'Ente, con decadenza dal relativo beneficio ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno successivo.

8. Il contributo non è cumulabile con altre riduzioni.

Art. 27 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 28 Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con ditta specializzata nel settore, nonché rilevabile da specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e da comprovata documentazione.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso è determinata nella misura massima del 30% della tariffa dovuta dall'utenza.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro 150 giorni prima dell'ultima scadenza della tassa rilevabile dall'avviso di pagamento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 29 Agevolazioni utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella misura massima del 30% per le attività sulle quali il tributo incide maggiormente, di seguito elencate:
 - Alberghi con ristorante Categoria n. 07
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie Categoria n. 22
 - Bar, caffè, pasticcerie Categoria n. 24
 - Supermercati e generi alimentari Categoria n. 25
 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio Categoria n. 27
2. L'agevolazione deve essere richiesta dall'interessato, contemporaneamente alla richiesta di iscrizione a ruolo o successivamente, compilando l'apposito modulo. La riduzione verrà applicata annualmente e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'interessato, ai fini di beneficiare della riduzione deve garantire la cura di uno spazio pubblico indicato nella dichiarazione. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di individuazione e assegnazione delle aree, la percentuale di riduzione applicata sulla base della prestazione fornita, nonché le sanzioni per mancato rispetto dell'accordo.
3. La copertura dell'ammontare delle agevolazioni sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune diverse dalla Tari.

Art. 30 Ulteriori agevolazioni

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.
2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune o da altre entrate consentite per legge.

Art. 31 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 30 % del tributo dovuto.

Art. 32 Modelli di versamento

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il pagamento della TARI, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate le cui scadenze saranno definite dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione dei coefficienti della tassa.

Art. 33 Modalità di versamento

1. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 34 Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 36 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale approvato con deliberazione n. 12 del 25/07/2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- i) paglia e prodotti di paglia;
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- m) feltri e tessuti non tessuti;
- n) pelle e simil - pelle;
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- w) nastri abrasivi;
- x) cavi e materiale elettrico in genere;
- y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- cc) accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine; rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
3. rifiuti ingombranti
4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
5. indumenti e lenzuola monouso;
6. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
7. pannolini pediatrici e i pannoloni,
8. contenitori e sacche delle urine;
9. rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante

06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Sud Sardegna

CAP. 09030 - P. IVA 00497620922 ☎ 070/93529200
☎ FAX 070/9353260

VERBALE COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Addì 20 maggio 2020 alle ore 18:30, si è riunita in videoconferenza, la Commissione consultiva Statuto e Regolamenti per l'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Adozione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
2. Adozione nuovo regolamento TARI;
3. Modifica regolamento per la cura di aree pubbliche da parte dei soggetti di cui all'art. 29 del regolamento TARI.

Partecipano alla riunione i componenti della commissione:

- Il Sindaco Riccardo Sanna (Presidente della commissione);
- L'Assessore Bussu Rosita;
- Il Consigliere Melis Monica
- Il Consigliere Erdas Valentina

Partecipa inoltre la responsabile dell'area finanziaria e ufficio tributi Rag. Fanari Anna Maria, con funzioni tecniche.

Si apre la riunione alle ore 18:30.

- Si analizza il primo punto all'ordine del giorno "Adozione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".
In virtù della recente normativa e più precisamente dell'entrata in vigore della legge n.160 del 27 dicembre 2020 è stata abolita la "IUC" (Imposta Unica Comunale) tenendo in piedi le disposizioni relative alla TARI e all'IMU.
Per tale motivo gli Enti Locali devono adeguarsi adottando i nuovi regolamenti scissi rispettivamente per l'IMU e per la TARI.
Si prende visione del nuovo regolamento IMU predisposto dall'ufficio finanziario in adeguamento a quanto previsto dalla nuova legge n. 160. La responsabile dell'ufficio prende la parola per spiegare le modifiche introdotte dalla norma ed illustra in maniera dettagliata i contenuti e la struttura del nuovo regolamento.
- Si analizza poi il secondo punto all'ordine del giorno "Adozione nuovo regolamento TARI;
Sempre per effetto della succitata legge n. 160 il comune è chiamato all'adozione anche del nuovo regolamento TARI.
Prende nuovamente la parola la responsabile del servizio per illustrare la composizione del nuovo regolamento in tutte le sue parti. Il regolamento tiene pressoché immutate le regole contemplate nel vecchio regolamento IUC ma enunciando il modo più chiaro alcune parti, fra cui le riduzioni previste per particolari tipologie di utenza ed in presenza di specifiche condizioni.

- Si analizza infine il terzo punto all'ordine del giorno "Modifica regolamento per la cura di aree pubbliche da parte dei soggetti di cui all'art. 29 del regolamento TARI".

Il regolamento in questione, adottato per la prima volta nel 2016, prevede l'applicazione di ulteriori riduzioni sulla TARI a favore di determinate categorie di utenze non domestiche sulle quali il tributo incide maggiormente (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Supermercati, ecc), subordinate alla cura di un'area pubblica (generalmente prospiciente alla sede dell'attività).

Considerato che negli ultimi anni è stato riscontrato che la maggior parte dei beneficiari delle riduzioni in oggetto non ha ottemperato all'impegno preso e che il regolamento attuale prevede un numero massimo di 3 inadempienze prima della decadenza del beneficio. Considerato altresì che l'Amministrazione intende dare un'ulteriore possibilità agli esercenti tenendo in piedi la possibilità di applicare tali riduzioni, si propone di modificare l'art. 8 del regolamento riducendo da n. 3 a n. 1 le contestazioni massime previste e disponendo che i vigili urbani, in sede di controllo e accertamento delle adempienze, producano una relazione da fornire all'ufficio tributi.

Dopo ampia ed esauriente discussione, grazie anche ai dettagli tecnici illustrati dalla responsabile dell'ufficio, la commissione esprime parere favorevole affinché i suddetti vengano portati all'attenzione del Consiglio Comunale per successiva deliberazione di approvazione.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la seduta si dichiara chiusa alle ore 20:10

Pabillonis 20 Maggio 2020

*Il Presidente della commissione
Riccardo Sanna*



COMUNE di PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/05/2020 - "Regolamento TARI - Approvazione anno 2020".

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **20:15**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2019 per il triennio aprile 2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA (SU) nella Via Cedrino n. 1, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTA

via e-mail in data 21/05/2020 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con allegati lo schema di regolamento da approvare ed il verbale della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" del 20/05/2020,

PREMESSO CHE

- ✓ il comma 738, dell'articolo 1 della legge 27/12/2019, n. 160 (*legge bilancio 2020*) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale propria (IMU);
- ✓ l'ente, a seguito della modifica sopra indicata ritiene opportuno, sulla base dei principi e dei criteri indicati dalla legge n. 160/2019, predisporre un nuovo schema di regolamento per l'applicazione e la disciplina della TARI, con effetto dal 1° gennaio 2020;
- ✓ la Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti" ha approvato lo schema di nuovo regolamento TARI costituito da n. 37 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 37 e n. 3 Allegati, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale

ESAMINATI

- il comma 738 della legge n. 160/2019 che statuisce "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla

tassa sui rifiuti (TARI).....”;

- le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 della I.U.C., le quali per effetto dell'*articolo 1, comma 780, della legge n. 160/2019, non sono state abrogate;*
- il testo della proposta di deliberazione consiliare;
- il verbale della Commissione "*Statuto e Regolamenti*" predisposto in data 20/05/2020;
- il contenuto degli articoli del nuovo schema di Regolamento da approvare,

RICHIAMATO

l'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, svolga attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e renda pareri obbligatori in materia di "*proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali* ",

VERIFICATO CHE

- lo schema di regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare, nel suo complesso, risulta conforme alle disposizioni normative attualmente in vigore,

ACCERTATO CHE

su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/05/2020 - "*Regolamento TARI - Approvazione anno 2020*"

Il presente verbale viene chiuso alle ore 21:30.



Il Revisore Unico dei Conti

Firmato CADDEO Dott. Roberto 22/05/2020